



TRIBUNALE DI SAVONA  
Lavoro e previdenza

Verbale di causa nel procedimento n. 161/2016 R.G. Lav.

All'udienza del 07/10/2016 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE e per il resistente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA la signora [REDACTED] delegata dall'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA.

I difensori discutono la causa illustrando oralmente e richiamando le rispettive difese e conclusioni.

Il Giudice

dato atto, si ritira in camera di consiglio, e rinvia alle ore 16,00 per lettura.

Alle 17,37 pronuncia sentenza ex art. 429 1 co. c.p.c. come da atto separato che deposita in via telematica.

*ai depositi in via cartacea tank l'indisponibilità del sistema.*

IL GIUDICE DEL LAVORO  
Alessandra COCCOLI





187/16  
SENT. N. 161-2016  
OGGETTO: Retribuzioni  
PUBBL.: 07-10-16

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SAVONA

Il Giudice del Lavoro

in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli

all'udienza del 07/10/2016

definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nei proc. riuniti nn. 161/2016 – 162/16 - 163/16 R.G. Lav. tra

- [REDACTED], [REDACTED] A, [REDACTED], elettiv. dom.  
presso lo studio dell'Avv. AGUSTO ALBERTO MARIO PASQUALE, che le  
rappresenta e difende, unitamente all'Avv. MICELI WALTER e GANCI FABIO , in  
forza di mandato a margine dei ricorsi

ricorrente

e

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** ,  
dom. presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA, che lo  
rappresenta e difende ex lege

- convenuto

sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.

R



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, [REDACTED] e [REDACTED] premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica in qualità di docente di classi di concorso "Tecnologia" e "Arte" e insegnante di sostegno e di materia "alternativa" ([REDACTED]), in qualità di docente di "Educazione Tecnica nella scuola Media" ([REDACTED]) ed in qualità di insegnante di sostegno e docente di classi di concorso "Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di Primo Grado" e "Tecnologia" ([REDACTED]) per numerosi anni, in forza di una serie di contratti a tempo determinato stipulati in successione o comunque nell'arco di brevi periodi, convenivano in giudizio il MIUR per sentirlo condannare, previo accertamento del loro diritto alla progressione stipendiale in ragione dell'anzianità maturata quale risarcimento da violazione di direttiva comunitaria, al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, ed al riconoscimento dello scatto stipendiale previsto dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato da loro rispettivamente maturato.

In particolare le ricorrenti evidenziavano come le loro posizioni stipendiali non fossero di fatto mai mutate nel corso degli anni, non essendo applicabile al personale assunto con contratto a tempo determinato il meccanismo di progressione economica previsto per il personale di ruolo. Affermavano, dunque, che tale disciplina comportava un'evidente disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo e si poneva così in violazione della Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/1999 ed allegato alla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28/6/1999/70/CE.

Il Ministero convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati dalle ricorrenti anteriormente al quinquennio dalla notifica dei ricorsi giudiziali. Nel merito il M.I.U.R. affermava l'infondatezza delle pretese, in quanto la differenza di trattamento economico tra personale di ruolo e assunto a tempo determinato trovava piena giustificazione nella diversa regolamentazione del rapporto giuridico e nei conseguenti diversi obblighi per le parti.

R



All'odierna udienza il difensore delle ricorrenti richiamava il nuovo conteggio già depositato in via telematica su invito del giudice, e insisteva nell'accoglimento dei ricorsi, mentre il funzionario delegato per il MIUR chiedeva il rigetto delle domande richiamando le argomentazioni sviluppate nella memoria di costituzione.

Le domande sono fondate e devono essere accolte nei limiti di cui infra.

E' pacifico tra le parti che le ricorrenti siano state assunte dal M.I.U.R. come docenti con diversi contratti a tempo determinato: [REDACTED] ha stipulato il primo contratto dal 15/9/2006; [REDACTED] ha stipulato il primo contratto dal 14/9/2006; [REDACTED] ha stipulato il primo contratto dal 26/9/2007.

Negli anni scolastici successivi le ricorrenti hanno lavorato con continuità con brevi interruzioni tra un contratto a termine e l'altro.

In particolare, le ricorrenti risultano aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato per i seguenti periodi:

- [REDACTED] al 15/9/06 al 30/6/07 (per 9 ore settimanali); dal 19/9/07 al 30/6/08 (per 7 ore settimanali); dal 24/9/08 al 30/6/09 (per 9 ore settimanali); dal settembre 2011 al giugno 2012 (per complessive 13 ore settimanali); dal settembre/ottobre/novembre 2012 al giugno 2013 (per complessive 15 ore settimanali); dall'ottobre 2013 al giugno 2014 (per complessive 11 ore settimanali); dal settembre/ottobre 2014 al giugno 2015 (per complessive 20 ore settimanali); dal settembre/ottobre 2016 al giugno 2016 (per complessive 16 ore settimanali);
- [REDACTED]: dal settembre 2006 al giugno 2007 (per 12 ore settimanali); dal settembre 2007 al giugno 2008 (per 12 ore settimanali); dal settembre 2012 al giugno 2013 (per 6 ore settimanali); dal settembre 2013 al giugno 2014 (per 6 ore settimanali); dal settembre 2014 al giugno 2015 (per 7 ore settimanali); dal settembre 2015 al giugno 2016 (per complessive 13 ore settimanali);
- [REDACTED]: dal settembre/dicembre 2007 al giugno 2008 (per complessive 18 ore settimanali); dall'ottobre 2008 al giugno 2009 (per 18 ore settimanali); dall'ottobre 2009 al giugno 2010 (per 18 ore settimanali); dal settembre 2010 al giugno 2011 (per 18 ore settimanali); dal novembre 2011 al giugno 2012 (per 18 ore settimanali); dal settembre



2012 al giugno 2013 (per 18 ore settimanali); dal settembre 2013 al giugno 2014 (per 18 ore settimanali); dal settembre 2014 al giugno 2015 (per complessive 22 ore settimanali); dal settembre 2014 al giugno 2016 (per complessive 12 ore settimanali).

E' altresì pacifico che le ricorrenti abbiano sempre percepito lo stipendio iniziale previsto per il personale con inquadramento assunto a tempo indeterminato, senza ottenere il riconoscimento dei passaggi stipendiali automatici normativamente previsti per i dipendenti di ruolo, a norma dell'art. 526 d.lgs. n. 297/94 .

L'art. 77 C.C.N.L. Comparto Scuola indica, nella struttura della retribuzione, lo stipendio tabellare per posizioni stipendiali, mentre il successivo art. 79 prevede un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali in ragione dell'anzianità via via maturata dal dipendente in ruolo.

La clausola 4 punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dispone: *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*.

Deve ritenersi pacifico alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che la direttiva 1999/70 (attuata nell'ordinamento nazionale dal D.L.vo 368/01) e l'accordo quadro siano *"applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico"* (sentenza 13/9/07, causa C307/05 Del Cerro Alonso, intervenuta in una fattispecie del tutto analoga alla presente; nello stesso senso si vedano anche sentenza 4/7/06, causa C-212/04, Adeneler; sentenza 7/9/06, causa C-53/04, Marrosu e Sardino e causa C-180/04, Vassallo).

Il principio fondamentale di non discriminazione è stato ribadito anche con la sentenza della Corte di Giustizia 8/9/11, causa C-177/10 Rosado Santana: *"La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel*

R



*sensu che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro. La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un'amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell'accesso di quest'ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva".*

Nel caso in esame, dunque, la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine ha quindi di fatto realizzato per le odierne ricorrenti una situazione del tutto identica, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità e dell'esperienza maturata, a quello tipico di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Non paiono condivisibili le argomentazioni sviluppate dal Ministero resistente per sostenere la legittimità del differente trattamento retributivo tra dipendenti assunti con contratto a tempo determinato e dipendenti immessi in ruolo. Non sono state dedotte e provate, infatti, quelle "ragioni oggettive" che sole giustificerebbero, ai sensi della citata clausola 4, una simile disparità: come precisato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza 22/12/2010 Gaviero - Gaviero cause riunite C-444/09 e C-456/09, "Non vengono, infatti, in rilievo nel caso in esame elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti

R



*elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato o dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.*

Nessun rilievo può dunque assumere il fatto che le ricorrenti abbiano prestato servizio a seguito di un sistema di selezione e reclutamento diverso da quello previsto per i dipendenti di ruolo. È infatti, pacifico e non contestato che, dopo la selezione ed una volta iniziata la prestazione lavorativa, la posizione del personale a tempo determinato durante i periodi lavorati sia del tutto equiparabile a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato, sia quanto alle mansioni, sia quanto agli obblighi e responsabilità. Non è condivisibile, sul punto, quanto sostenuto in senso contrario dal Ministero convenuto in comparsa, posto che tutte le ricorrenti risultano aver stipulato contratti di lavoro a termine per una durata pressochè pari a quella dell'intero anno scolastico e quasi sempre nei medesimi istituti siti in Provincia di Savona.

Le odierne ricorrenti, se e quando riusciranno ad entrare in ruolo, otterranno il riconoscimento dell'anzianità anche per il servizio “preruolo” mediante la ricostituzione della carriera, ma tale riconoscimento appare, allo stato, soltanto eventuale.

Il mancato riconoscimento alle ricorrenti della progressione stipendiale legata all'anzianità costituisce, dunque, una disparità di trattamento che si pone in violazione dei principi del diritto europeo sopra richiamati. Le stesse hanno dunque diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli effettivi periodi di servizio prestati in virtù dei singoli contratti a tempo determinato.

È fondata, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero in comparsa: il termine prescrizionale è, infatti, quinquennale, dal momento che al di là delle locuzioni utilizzate in sede di conclusioni, le odierne ricorrenti hanno fatto valere sostanzialmente in giudizio delle differenze retributive. Tale termine prescrizionale è decorso sia in pendenza dei diversi contratti di lavoro a termine, sia durante gli eventuali intervalli tra un contratto e l'altro ed il primo atto interruttivo deve essere identificato nella notifica del ricorso introduttivo, effettuata (circostanza non contestata) il 30/3/2016.

P



Deve peraltro precisarsi che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'anzianità del lavoratore, ove costituisca presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione degli scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto, per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto (si vedano Cass., n. 15893/07; Cass., n. 4076/04).

In punto quantificazione delle spettanze, i conteggi depositati nell'interesse delle ricorrenti in data 26/9/2016 non sono oggetto di specifica contestazione e devono essere recepiti.

Il M.I.U.R. deve, quindi, essere condannato a corrispondere alle ricorrenti, nei limiti della già ricordata prescrizione, le conseguenti differenze sulle retribuzioni arretrate (€ 1.604,76 per [REDACTED], € 761,29 per [REDACTED] ed € 2.402,98 per F [REDACTED]), oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

La presente pronuncia deve arrestarsi alla declaratoria del diritto delle ricorrenti alla progressione di carriera nei termini sopra precisati, non potendo disporsi anche la condanna del Ministero all'adempimento di una prestazione futura, pure richiesta con il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto da un lato della serialità del contenzioso e dall'altro della pluralità delle parti, con distrazione in favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il diritto delle ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] le differenze retributive fino alla data del 30 marzo 2011.

Dichiara il diritto delle ricorrenti alla progressione professionale retributiva prevista dal CCNL per il personale dipendente a tempo indeterminato, tenendo conto a tal fine dell'anzianità



di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato dedotti in giudizio.

Dichiara tenuto e pertanto condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive conseguenti alla progressione professionale retributiva di cui sopra, esclusi i ratei prescritti, differenze quantificate in € 1.604,76 per [redacted] € 761,29 per [redacted] ed € 2.402,98 per [redacted], oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che liquida in € 1.600,00 oltre rimb. forf. IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Savona, 07/10/2016

Il Giudice del Lavoro  
Alessandra Cocchi

Deposito in via cartacea stante  
l'indisponibilità del sistema

Deposito nella Cancelleria il 07/10/2016  
Il Cancelliere  
Il Funzionario Giudiziario  
Edi Grosso